

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un **Centro di produzione dello sperma**.

Ditta: **“BREEDING CENTER VALLERANO DI DENNI RITA”** – Genazzano (RM)

Codice: **RM0003C**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda in data 3 gennaio 2008, acquisita al protocollo del Dipartimento Economico e Occupazionale – Affari Generali – al n. 23834/15 del 13-2-2008, con la quale Denni Rita, in qualità di titolare del “Breeding Center Vallerano di Denni Rita” con sede in comune di Genazzano (RM), via Colle Marta n. 2, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Centro di produzione dello sperma ubicato in comune di Genazzano (RM), via Colle Marta n. 2;

VISTO il Verbale del 22 febbraio 2008 con il quale l’apposita Commissione, nominata con Determinazione dipartimentale n. C2346 del 27 settembre 2007, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 23834/15 del 13-2-2008, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 5 delle “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, adottate con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) di rilasciare alla ditta **“DENNI RITA”**, nata a San Vito Romano (RM) il 7-6-1962 ed ivi residente in via Borgo Mario Theodoli, 46, in qualità di titolare del **“Breeding Center Vallerano di Denni Rita”**, **l’autorizzazione alla gestione del Centro di produzione dello sperma** sito in Comune di Genazzano (RM), via Colle Marta n. 2 - partita IVA 06111881006.

2) **di autorizzare**, altresì, il Centro di produzione dello sperma, ad effettuare l'inseminazione artificiale di fattrici equine con materiale seminale equino fresco prodotto nel Centro stesso.

3) **di prendere atto che il Centro:**

- a) provvede alla produzione ed alla distribuzione dello sperma appartenente alle seguenti specie e razze:
 - specie equina – razza *Sella olandese* e *Sella italiano*
- b) è collegato ai seguenti Recapiti di materiale seminale:
 - Breeding Center Vallerano di Denni Rita – codice identificativo RM0006R
- c) impiega i riproduttori appartenenti alle seguenti specie e razze:
 - n. 1 *Sella olandese* – nome Taloubet VDL
 - n. 1 *Sella italiano* – nome Don Giovanni di Villa Emilia
- d) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del medico veterinario dott. Gabriele Sergio, nato a La Spezia il 26-11-1959 e residente a Roma, via Antonio Conti n. 65 – partita IVA 08220290582.

4) **di stabilire:**

- a) di assegnare al predetto Centro di produzione dello sperma il codice univoco a livello nazionale: **RM0003C**
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
- d) che il gestore del Centro di produzione dello sperma deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all'articolo 13, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 (qualora richiesto) del documento approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - vietare il ricovero, nella stessa struttura di stabulazione, di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del Centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfare le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del Centro. Qualora il Centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
 - allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;
 - uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;
 - denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
 - seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Salute;
 - comunicare l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto a: Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari – via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA;
 - rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle, entro il 15 dicembre di ciascun anno, a: Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari – via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA;

- ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, trasmettere, alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari – via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2, del predetto D.M.;
- annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
- tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
- tenere un registro cronologico di carico di materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri Centri di produzione. I predetti registri di carico e scarico devono contenere le indicazioni minime riportate nell'Allegato 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul Centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno ed anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
- rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale, un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;
- sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i Recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione rilasciata dalla Regione, qualora il Centro di produzione dello sperma provveda alla distribuzione diretta del materiale seminale;
- detenere, o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici, un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i Centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009 il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;
- in caso di distribuzione di dosi eterospermiche di materiale suino fresco o refrigerato, ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, deve prima verificare che entrambi i riproduttori siano in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica di cui all'articolo 18, comma 1, del *regolamento*. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del Centro di produzione, permette di risalire alla identità dei due verri produttori, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- evitare di adibire alla monta naturale il riproduttore maschio durante la permanenza dello stesso nel centro di produzione dello sperma, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- evitare di spostare dal Centro di produzione dello sperma, senza la preventiva comunicazione all'AUSL competente, i giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica. Gli stessi, prima di essere riammessi al Centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

5) **di incaricare** l'Area 06 – “Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari”, della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione a Denni Rita in qualità di titolare del sopra citato Centro di produzione dello sperma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini